



TRIBUNALE DI TARANTO  
Sezione Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.3.22;

vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti depositata nell'interesse dei signori \_\_\_\_\_, rappresentati in atti dall'avv. Cristina Surico;

esaminata la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi, dott.sa Valentina Chianura, conformemente a quanto prescritto dall'art. 9 co. 3-bis, l. n. 3/12;

richiamato il decreto emesso ai sensi dell'art. 10 l.s. in data 11.10.21, previa verifica dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3/12.;

**rilevato**

che la proposta risulta comunicata a ciascuno dei creditori;

che a seguito della comunicazione della proposta l'Agenzia della Entrate e dei successivi rilievi formulati dall'Ente, l'O.c.c. ha provveduto a riformulare il piano dei pagamenti recependone integralmente le osservazioni, così come pure precisato in occasione dell'udienza dai funzionari delegati i quali, comparsi, nulla hanno ulteriormente osservato;

che a seguito delle espressioni di voto, come si evince dalla relazione depositata dall'O.c.c. all'udienza del 14.3.22, sono state raggiunte le maggioranze prescritte dall'art. 11 co. 2 ai fini della omologazione della proposta, sicché l'accordo, tenuto conto dei consensi tacitamente acquisiti dai creditori ammessi al voto, risulta raggiunto con la percentuale dell'80,20%;

che successivamente, come risulta dalle relative ricevute versate in atti, l'O.c.c. ha provveduto a trasmettere la relazione sui consensi a tutti i creditori, i quali nei dieci giorni successivi non hanno sollevato alcuna contestazione né fatto pervenire osservazioni;

**considerato**

che non consta la presenza di atti in frode ai creditori, ai sensi dell'art. 10 co. 3, l. n. 3/12;

che il piano dei pagamenti risulta rispettoso dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

che le manifestazioni di voto risultano legittimamente acquisite;

che alcun creditore ha contestato la convenienza dell'accordo;

che a tale riguardo il creditore prelatizio che la proposta preveda di soddisfare (non integralmente) oltre il termine di moratoria previsto dall'art. 8 co. 4, l.f. non ha manifestato alcun espresso dissenso, sicché il relativo assenso, anche a tal fine, deve intendersi tacitamente acquisito;

che la proposta non si presenta violativa dell'obbligo di soddisfare i crediti impignorabili;

che la fattibilità del piano, infine, è stata attestata dall'OCC il quale, anche in sede di udienza, ha confermato il giudizio di sostenibilità del piano dei pagamenti proposto ai creditori già formulato nell'ambito della relazione particolareggiata;

che la proposta, in definitiva, soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12, l. n. 3/12;

**P.Q.M.**

visto l'art. 12, l. n. 3/12,

**OMOLOGA**

l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dai signori  
e, disponendo che i debitori adempiano nei tempi e nei modi ivi indicati;

**PRECISA**

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

**DISPONE**

che il professionista incaricato:

- vigili sull'esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a
  - riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione;
  - risolvere eventuali difficoltà dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'accordo;
  - comunicare senza indugio al Giudice, nonché ai creditori, eventuali irregolarità;
- comunichi la proposta ed il presente decreto al datore di lavoro, affinché quest'ultimo provveda al pagamento dei crediti pignorati, garantiti dalla cessione del quinto o fatti oggetto di delegazione di pagamento nella misura ristrutturata e secondo le scadenze previste dall'accordo omologato;
- provveda, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, alla pubblicazione del presente decreto di omologa sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto [www.tribunale.taranto.it](http://www.tribunale.taranto.it) per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;
- richieda sin d'ora la cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta.

Si comunichi ai ricorrenti, all'O.c.c. e per esso agli interessati.

Taranto, 22 marzo 2022.

Il Giudice delegato  
Giuseppe De Francesca